

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresor.

MONTRESOR. Questo articolo riempie veramente una lacuna che era nel progetto Daneo-Credaro, e ne va data lode alla Commissione. Osservo che le nuove disposizioni creano disparità di trattamento tra le scuole elementari e normali da una parte e le medie dall'altra.

Per quelle ci sono i mutui al 0 per cento, per queste al 2 per cento e 25 mila lire soltanto di stanziamento. Inoltre, quando fu fatta la legge 1900 il saggio della Cassa depositi e prestiti era ben superiore.

Ora i comuni possono trovare il denaro al saggio del 2 per cento anche presso altri istituti di credito. Dunque, io proporrei una diminuzione di saggio e un aumento di stanziamento, almeno dalle 25 alle 45 mila lire annue, per eccitare i comuni a provvedere anche agli edifici scolastici secondari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. In questo disegno di legge si provvede per le scuole elementari, per le scuole normali in quanto queste hanno stretta connessione con l'istruzione elementare, ma non possiamo fare disposizioni nuove di favore anche per le scuole medie. È vero quello che l'onorevole Montresor ha detto, ma risponde perfettamente alla volontà di chi ha fatto la legge.

PRESIDENTE. Del resto l'onorevole Montresor non ha fatto proposte. Ha espresso soltanto un desiderio.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 17-*quinquies*.

(È approvato).

#### Art. 18.

Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le scuole elementari, le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall'esercizio 1910-11 e fino all'esercizio 1919-20 di lire 100,000 ogni anno.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 18-*bis* proposto dall'onorevole Baslini,

«L'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, è esteso alla quarta classe in tutti i comuni.

Esso si intenderà esteso anche al corso elementare superiore (5ª e 6ª classe) per tutti i fanciulli e le fanciulle residenti in comuni o frazioni, che distino non più di tre chilometri da un centro in cui dette scuole superiori siano instituite.

Tuttavia, l'obbligo di frequentare le scuole verrà meno nei fanciulli e nelle fanciulle che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di età, laddove esistano soltanto scuole inferiori, e durerà invece fino al quattordicesimo dove siano istituite, in luogo o nei centri vicini, scuole superiori».

L'onorevole Baslini ha facoltà di parlare.

BASLINI. Lo scopo di questo emendamento è chiarissimo. Discutiamo una legge che si propone di dare incremento maggiore all'istruzione pubblica e non provvediamo tampoco a rendere obbligatoria la quarta classe in tutti i comuni!

Il ministro a questa prima parte della mia proposta non può nemmeno opporre che l'estendere l'obbligo della quarta classe importi onere finanziario, in quanto, essendo prevista già nell'articolo 19 la suddivisione delle scuole uniche, si potrebbe stabilire che anche la prima metà dell'orario sia destinata a due classi. Nel qual caso, come io propongo con un emendamento al numero 1 dello stesso articolo 19, si potrebbe dedicare una metà dell'orario alla prima e terza classe, l'altra metà alla seconda e quarta; il che, evidentemente, non dà luogo a spesa maggiore ed evita anche l'inconveniente di affollare troppo le aule, come si verificherebbe accoppiando la prima con la seconda classe, sempre più numerose, mentre la terza e la quarta lo sono meno.

Pedagogicamente poi, io che (non essendo, come è l'onorevole ministro, professore universitario!) ho vissuto un po' al contatto della scuola elementare, ho inteso sempre dire dagli insegnanti che val meglio dirimere due classi distanziate fra loro anziché due classi che si susseguono immediatamente.

Per quanto è della quinta e della sesta classe, io mi guardo bene dal proporre che siano instituite in tutti i comuni, il che equivarrebbe ad uno sciupio enorme ed inutile di denaro; io mi limito a proporre, con l'articolo 19-*bis*, la istituzione per aggregati di comuni vicini.

E ad evitare l'obiezione, che mi può essere mossa dall'onorevole ministro, circa l'onere finanziario che la innovazione potrebbe portare, propongo, sempre con lo stesso articolo 19-*bis* e con una aggiunta all'articolo 21 (che illustro ora brevemente per